

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L'UMBRIA**

composta dai seguenti Magistrati :

Dott. Fulvio Maria Longavita Presidente f.f.

Dott.ssa Acheropita Rosaria Mondera Consigliere

Dott. Antonio Di Stazio Primo Ref.

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel giudizio di responsabilità istituito dal Procuratore Regionale nei confronti del sig. BUFO Antonio (C.F. BFU NTN 56S09 F844U), nato il 9/11/1956, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Franceschini, e della sig.ra DI PAOLO Iliaria, nata il 15/6/1978, residente ad Amelia (TR), non costituita.

Visto l'atto introduttivo della causa, iscritto al n°12041 del registro di Segreteria e gli altri atti e documenti tutti della causa.

Uditi alla pubblica udienza del giorno 6/3/2014, tenutasi con l'assistenza della dr.ssa Catia De Angelis: il relatore, Cons. dr. Fulvio Maria Longavita; il Procuratore Regionale, dr. Pasquale Principato; il difensore del sig. Bufo, avv. Franceschini.

**FATTO**

1) – Con atto di citazione del 23/10/2013, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. Antonio Bufo e la sig.ra Iliaria Di Paolo, in qualità di dipendenti dell'Azienda USL Umbria 2, per ivi sentirli condannare al pagamento del complessivo danno di € 113,00 provocato all'Azienda medesima, di cui: € 101,00 a carico del sig. Bufo ed € 12,00 a carico della sig.ra Di Paolo.

2) – L'atto introduttivo della causa chiarisce, in fatto, che:

- a seguito di articoli di stampa su "80 indagati (per) analisi in ospedale senza pagare" e di successiva comunicazione (ex art. 129, comma 3, cpp) di apposita iniziativa penale della Procura della Repubblica di Terni,

la Procura presso questa Sezione ha delegato i Carabinieri del N.A.S. dell'Umbria per l'istruttoria di competenza (v. pag. 1);

- all'esito della cennata istruttoria, è stato emesso invito a dedurre per 36 dipendenti della predetta ASL "per avere, con differenti condotte, provocato un danno all'Azienda ospedaliera" di complessivi € 3.359,63, nella misura specificamente indicata per ognuno di essi nel menzionato invito (v. pagg. 2-7);

- la posizione di 34 invitati è stata archiviata, avendo "versato all'Azienda ospedaliera quanto contestato con l'invito a dedurre", mentre gli odierni convenuti sono stati citati in giudizio (v. ancora pag. 7).

2.1) – In diritto, invece, l'atto introduttivo della causa ha argomentato per la responsabilità del sig. Bufo e della sig.ra Di Paolo, assumendo a loro carico la sussistenza: a) di un danno "certo, attuale, effettivo e definitivo", in quanto la "USL non (ha) introitato l'importo previsto per l'esame effettuato presso il laboratorio di analisi" (v. pagg. 8-9); b) del "rapporto di servizio", essendo i convenuti (beneficiari delle analisi non pagate) dipendenti della danneggiata USL (v. pag. 9); c) del nesso di causalità, poiché "la mancata entrata (è) diretta conseguenza della condotta (dei convenuti medesimi) che hanno fatto eseguire esami ematici senza passare per il Centro Unico di Prenotazione" (v. ancora pag. 9) d) del dolo, essendo i convenuti "consapevoli di eseguire prelievi ematici in violazione delle procedure previste dall'Azienda, facendo gravare la spesa sui centri di costo delle degenze di diverse Unità Operative del presidio ospedaliero" (v. pag. 9-10).

Di qui, previa confutazione delle deduzioni all'invito a dedurre, la chiamata in giudizio dei convenuti, nei termini dianzi indicati.

3) – Costitutosi nell'interesse del sig. Bufo con memoria depositata il 13/2/2014, l'avv. Marco Franceschini ha contestato la pretesa attrice, per : 1) "Insussistenza del danno erariale" (v. pagg. 3-4); 2) "insussistenza della condotta addebitata" (v. pagg. 4-6); 3) "esiguità del danno asseritamente cagionato" (v. pag. 6).

4) – All'odierna pubblica udienza, il P.M. ha concluso per l'assoluzione dei convenuti, per assenza dell'elemento soggettivo.

Il difensore del sig. Bufo, dal canto suo, si è riportato alla memoria di costituzione in giudizio, insistendo per quanto di ragione.

## **DIRITTO**

1) – La pretesa attrice è infondata e, come tale, va disattesa.

2) – In disparte ogni considerazione sulla sussistenza o meno dell'elemento soggettivo (v. intervento in aula del P.M.) e sulla sussistenza o meno dell'esenzione del pagamento del ticket (v. memoria di costituzione in giudizio della difesa del sig. Bufo), il Collegio rileva preliminarmente, nell'ordine delle priorità logiche dell'iter accertativo dell'illecito amministrativo-contabile, che - nel caso di specie - difetta l'attualità del danno.

2.1) – Secondo parte attrice, che pure si è posto il problema della sussistenza di un simile requisito, “il pregiudizio (sarebbe) certo, attuale e definitivo”, unicamente perché “l’Unità Sanitaria Locale non ha (finora) introitato l’importo previsto per l’esame effettuato (dai convenuti) presso il laboratorio di analisi all’interno della medesima U.S.L.” (v. pag. 8-9 della citazione).

2.2) – Senonchè, nei casi – come in quello di specie – di danno da “mancata entrata”, il pregiudizio erariale si attualizza non già con l’omessa prestazione della somma dovuta, ma con la perdita del relativo credito: con la perdita, cioè, del diritto ad ottenere la prestazione stessa.

2.3) – Nei casi di “danno da mancata entrata”, infatti, ciò che attualizza il pregiudizio è la definitiva inesigibilità della prestazione, come solitamente avviene in ipotesi di prescrizione del relativo diritto, la quale segna in concreto la “deminutio patrimonii” che costituisce l’essenza del danno erariale.

E ciò ben diversamente che per le fattispecie dannose da “spesa”, per le quali è la erogazione “sine causa” delle somme di danaro che attualizza il danno, ossia la “deminutio patrimonii”, nel quale esso si compendia, così da renderne giuridicamente necessario l’immediato accertamento e l’eventuale condanna al relativo risarcimento, senza neanche attendere l’esito degli eventuali recuperi intrapresi in sede amministrativa, da valutare semmai in sede di esecuzione della sentenza di condanna stessa (v. SS.RR. sent. n°516/1986 e successivo, consolidato orientamento giurisprudenziale).

2.4) – Secondo pacifica giurisprudenza: “nelle ipotesi di danno derivante da mancato accertamento/riscossione di crediti, ai fini della sussistenza del danno patrimoniale, non rileva il denaro oggetto del credito non incassato, che ne costituisce in senso stretto la quantificazione, bensì il credito in quanto tale”, di talché, “nell’ipotesi di responsabilità da mancata riscossione di entrate è la perdita del diritto di credito a rendere attuale il danno erariale, a prescindere dall’attuazione in concreto della prestazione di denaro” (cfr. Sez. I<sup>^</sup> Centr. App. n°796/2013, con richiami anche a Sezione III<sup>^</sup> Centr. App. n°369/2012).

2.5) – In questa ottica, il Collegio rileva che gli esami di laboratorio ai quali la Procura correla il danno dedotto nel presente giudizio risalgono al 17/5/2012, per il sig. Bufo, ed al 28/4/2012, per la sig.ra Di Paolo (v. documentazione versata con la nota deposito atti n°1 della Procura medesima e segnatamente le note NAS n°Prot. 7/191-17 e n°Prot. 7/191-18 in data 13 e 15 maggio 2013).

Ciò stante, appare del tutto evidente che il credito del Presidio Ospedaliero di Narni alla percezione delle somme addebitate in citazione non si è ancora estinto e difetta, perciò, l’attualità del danno.

2.6) – Tanto, si ripete, senza neanche entrare nel merito dell’effettiva debenza (o meno) delle predette somme, da parte dei convenuti, trattandosi di problematica ulteriore rispetto alla mancanza di attualità del danno, che non consente, di per sé, valutazioni di sorta su ogni altro aspetto della fattispecie dedotta in giudizio (v. oltre, sub paragrafo 5).

3) – Né si dica che, nel caso di specie, si è proceduto d'ufficio all' accertamento della mancanza di attualità del danno, così da ledere i principi della "corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato", ex art. 112 cpc.

Secondo pacifica giurisprudenza, infatti, "il giudice può rilevare anche autonomamente, sulla base dei fatti allegati dalle parti, la mancanza dei necessari requisiti di attualità e concretezza del danno prospettato dalla domanda attrice", attenendo – al pari dell'esistenza stessa del danno – all' intrinseca consistenza e fondatezza della domanda risarcitoria (cfr. Sez. II<sup>^</sup> Centr. App. n°242/2013, con richiami a Cass. n°1136/2009 e n°18096/2005).

4) – Per quanto finora esposto e considerato, dunque, la richiesta risarcitoria della Procura va respinta ed i convenuti vanno prosciolti dalla domanda attrice.

5) – Resta inteso che, come opportunamente chiarito dalla più avveduta giurisprudenza, "la declaratoria di inattualità del danno non è idonea a coprire altre deduzioni e/o a precludere ulteriori iniziative dell'Organo Requirente che si rendessero praticabili in ragione di successive acquisizioni, nella chiarita assenza (nel presente) pronunciato di ogni accertamento definitivo sulla responsabilità amministrativa" (cfr. cfr. Sez. Giur. Reg. Veneto n°182/2012, con richiami a Sez. I<sup>^</sup> Giur. Centr. App. n°196/2006).

6) – In applicazione delle disposizioni dell'art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 543/1996, convertito in legge n. 639/1996 (autenticamente interpretato dall'art. 10-bis, comma 10, del d.l. n.203/2005, convertito in legge n. 248/2005, nel testo modificato dal comma 30-quinquies dell'art. 17 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009), al difensore del sig. Bufo vanno liquidate le spese legali, che il Collegio determina in € 500,00 (cinquecento) oltre IVA e CAP, tenuto conto del modestissimo valore della causa, nonché della materia trattata, del numero degli atti posti in essere e degli altri criteri indicati dagli artt. 4 e 11 del d.m. n°140/2012, applicabile in fattispecie, ai sensi degli artt. 41 e 42 del medesimo decreto.

6) – Dato l'esito del giudizio non è luogo a pronuncia sulle spese dello stesso.

**P.Q.M.**

**LA CORTE DEI CONTI**

Sezione Giurisdizionale dell'Umbria

**ASSOLVE**

Dalla domanda attrice i sigg. BUFO Antonio e DI PAOLO Ilaria.

Liquida le spese legali a favore del difensore del sig. BUFO, nei sensi indicati in motivazione.

Non è luogo a pronuncia per le spese di giudizio.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 6/3/2014.

Il Presidente f.f. – Estensore

f.to Fulvio Maria Longavita

Depositata in Segreteria il giorno 14 marzo 2014

Il Funzionario di Segreteria

f.to Marika Masciotti